

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3537

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIOMO, BOZZI, QUILLERI, SERRENTINO, FERIOLI,
COTTONE**

Presentata il 15 luglio 1971

**Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina
in ruolo dal personale insegnante delle scuole secondarie
in qualità di assistente incaricato presso le università e
gli istituti superiori**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito in legge 26 luglio 1970, n. 576, prevede il riconoscimento agli insegnanti di ruolo delle scuole elementari secondarie ed artistiche, ai fini economici e di carriera, del servizio prestato fuori ruolo.

Agli insegnanti delle scuole di istruzione secondaria ed artistica è riconosciuto, all'articolo 1, il servizio non di ruolo prestato in quelle stesse scuole e in quelle dell'ordine elementare. È escluso pertanto dal riconoscimento il servizio non di ruolo prestato in qualità di assistente presso le università e gli istituti superiori.

L'esclusione, che si è tradotta in una palese ingiustizia, non solo è contraria ad un principio di equità, ma non trova giustificazione alcuna neppure sul piano giuridico.

Infatti, mentre il citato articolo 1 stabilisce che il servizio non di ruolo « è riconosciuto all'atto del superamento del periodo di prova » non tiene in alcun modo presente che ai ruoli degli insegnanti di scuola secondaria si possa accedere senza concorso e quindi senza periodo di prova, in base all'articolo 132

del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592). Tale articolo, infatti, prevede che gli assistenti universitari nominati in seguito a concorso, dopo cinque anni almeno di continuato e lodevole servizio, possano essere assunti, quali ordinari, nel ruolo degli insegnanti medi di primo e secondo grado.

Ora si può verificare, come in effetti non di rado si verifica, una duplice ipotesi: *a*) docenti delle scuole secondarie provenienti dai ruoli degli assistenti universitari i quali possono aver prestato servizio presso le università, prima della nomina in ruolo, in qualità di assistenti incaricati, e quindi servizio non di ruolo, ma regolarmente retribuito e valido per il trattamento di quiescenza; *b*) docenti assunti con regolare concorso nei ruoli della scuola secondaria i quali abbiano prestato, prima della nomina in ruolo, servizio non di ruolo, in qualità di assistenti incaricati presso le università.

Giova ancora ricordare che in base all'articolo 135 del citato testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, gli assistenti che

non conseguono l'abilitazione alla libera docenza entro un decennio, non possono essere mantenuti in servizio e pertanto possono essere trasferiti nei ruoli della scuola secondaria superiore. Per costoro si potrebbe obiettare che l'esclusione dai benefici previsti dalla legge n. 576 sarebbe determinata dal fatto di non aver dimostrato di possedere le qualità necessarie per conseguire l'abilitazione alla libera docenza.

Tuttavia non si può ignorare che non pochi assistenti ordinari, pur avendo prestato servizio presso le università in modo lodevole, non sono riusciti a conseguire la libera docenza per quel complesso gioco di circostanze che, com'è ben noto, specie in questi ultimi anni, ha caratterizzato lo svolgimento dei concorsi universitari.

Di conseguenza sembra essere elementare esigenza di giustizia riconoscere agli insegnanti della scuola secondaria il servizio non di ruolo prestato presso le università e gli istituti superiori agli stessi effetti ai quali viene riconosciuto il servizio non di ruolo prestato nella scuola elementare e nella scuo-

la media agli insegnanti passati poi all'insegnamento delle scuole secondarie di secondo grado. Non si può mancare di aggiungere che ove si negasse l'anzidetto riconoscimento, oltre a commettere una palese ingiustizia, si cadrebbe in una non meno palese incongruenza, in quanto, in base all'articolo 2 della citata legge n. 576 viene pienamente riconosciuto agli insegnanti elementari il servizio non di ruolo prestato nelle scuole secondarie, cioè a un livello superiore.

Per queste ragioni abbiamo ritenuto doveroso presentare la seguente proposta di legge, cui siamo certi non mancherà l'attenzione degli onorevoli colleghi, con la quale si prevede che nei confronti del personale docente delle scuole statali di istruzione secondaria, il servizio non di ruolo prestato, senza demerito, antecedentemente alla nomina in ruolo, di assistente incaricato presso le università o gli istituti superiori, sia riconosciuto come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite dal decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito in legge 26 luglio 1970 n. 576.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Al personale docente delle scuole statali di istruzione secondaria il servizio non di ruolo prestato senza demerito, antecedentemente alla nomina in ruolo, in qualità di assistente incaricato presso le università e gli istituti superiori è riconosciuto come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite dal decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito in legge 26 luglio 1970, n. 576.